



**Comune di Selargius**  
**Provincia di Cagliari**  
Area 6 Lavori Pubblici

### FAQ 3

**Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE.**

**QUESITO 1.** In merito alla gara d'appalto in oggetto, la nostra impresa è in possesso della categoria OG1 classifica IV-bis e OG11 classifica II. E' possibile partecipare in ATI costituenda per coprire l'intero importo della OG11 e subappaltando per intero le categorie OG6 e OS24?

**RISPOSTA.** La risposta al quesito è affermativa secondo quanto segue:

In ordine al caso prospettato, poiché la OG11 è scorporabile (nonché subappaltabile nei limiti del 30%, in quanto trattasi di SIOS), è ammessa la partecipazione alla gara con la forma dell'**ATI mista** (costituenda o costituita) in cui il mandante soddisfa il requisito di qualificazione della quota parte della OG11 non posseduta dal mandatario mentre le categorie OG6 e OS24 sono subappaltabili, ciascuna, al 100%, come previsto all'art. 1 del disciplinare di gara, in conformità alla normativa vigente.

Ove, come nel caso prospettato, il mandatario non fosse in possesso della qualificazione nelle categorie OG6 e OS24 e dette categorie non venissero scorporate, le stesse dovranno essere subappaltate a pena di esclusione (c.d. "subappalto necessario" ai fini qualificatori), fermo restando che la mancanza della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria deve essere compensata da un corrispondente **incremento della qualificazione nella categoria prevalente**. Nel caso di specie la classifica di importo posseduta dal mandatario nella categoria prevalente (IV-bis) copre, con il meccanismo del beneficio del quinto, l'importo cumulato di OG1, OG6 e OS24.

**QUESITO 2.** Inoltre, se è possibile questa soluzione, la dichiarazione di subappalto va fatta indicando anche chi sarà il subappaltatore?

**RISPOSTA.** La risposta al quesito è negativa secondo quanto segue:

In ordine al **subappalto necessario ai fini qualificatori**, si precisa che l'art. 12 del disciplinare di gara non ha previsto l'indicazione nominativa del subappaltatore nella dichiarazione di subappalto, in adesione all'orientamento giurisprudenziale che considera illegittima la detta prescrizione (Cons. Stato Sez. V 12/3/2013 n.3963; 7/07/2014, n. 3449) e in linea con le posizioni espresse in materia dall'ANAC, già AVCP (AVCP, determinazione n. 4/2012, ANAC, determinazione n. 1 dell'8.1.2015). Ciò in quanto la normativa vigente non pone l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, a differenza di quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs. 163/2006 per l'impresa ausiliaria, ma soltanto l'onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che il concorrente intenda subappaltare, qualora privo della necessaria qualificazione (cfr. ANAC parere n. 11 del 30 gennaio 2014).

Il concorrente, pertanto, non ha l'obbligo di indicare nominativamente il subappaltatore.